

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI

(Approvato con Delibera N° 60 del 07/04/1989 - Rettificato con Delibere N° 31 del 25/01/1990, N° 32 del 25/01/1990, N° 141 del 31/10/1990, N° 39 del 26/02/1991)

ART. 1

E' istituita la Consulta Comunale per gli anziani di S. Giorgio a Cremano a norma della L.R. 32/86;

ART. 2

La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

ART. 3

La Consulta di cui al punto 1 si compone:

- a. dall'Assessore alla Sicurezza Sociale (che Comprende Servizi Sociali) che la presiede;
- b. dal Presidente dell'USL competente territorialmente o da suo Delegato;
- c. da quattro Rappresentanti dei Sindacati dei Pensionati più rappresentati territorialmente;
- d. da un Assistente Sociale nominato dal Sindaco, da individuare nell'ambito di quelle in servizio presso l'Ente;
- e. da un Geriatra nominato dal Sindaco;
- f. da tre Consiglieri Comunali di cui almeno uno appartenente alla minoranza.

ART. 4

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco tra i Funzionari o Ufficiali Amministrativi.

ART. 5

La seduta per l'insediamento della Consulta è convocata dal Presidente.

ART. 6

Il Presidente convoca la Consulta, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

ART. 7

La Consulta si riunisce:

- 1) in seduta ordinaria almeno ogni sessanta giorni;
- 2) in seduta straordinaria:
 - a. tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno;

- b. su richiesta del Sindaco;
- c. su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti;

ART. 8

La Consulta Comunale sulla base delle indicazioni della Consulta Regionale, ha il compito di istruire le linee programmatiche del piano Comunale:

- proponendo all'A.C. iniziative e provvedimenti in favore dei cittadini anziani.
- esprimendo parere non vincolante sui provvedimenti che l'Amministrazione Comunale ritiene di sottoporre al suo esame.

ART. 9

L'insediamento della Consulta avverrà entro 30 giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento approvato del presente regolamento;

ART. 10

Le sedute della Consulta non sono valide se non è presente almeno la metà dei suoi componenti;

ART. 11

Le deliberazioni della Consulta vengono adottate con la maggioranza dei presenti;

ART. 12

Della seduta è redatto verbale a cura del Segretario che ne invia copia al Sindaco;

ART. 13

Nell'ambito della Consulta possono costituirsi commissioni per la trattazione e lo studio di problemi di particolare rilievo anche con l'eventuale ausilio di esperti;

ART. 14

Nei termini di cui all'art.9 dovranno essere designati tutti i componenti la Consulta;

ART.15

Alla surroga dei componenti della consulta si provvede nel termine di 30 giorni a cura dell'Assessore al ramo;

ART. 16

I componenti sono dichiarati decaduti dall'incarico in caso di 3 assenze consecutive a sedute della consulta;

ART. 17

Al Componente di cui al punto a) se Consigliere Comunale Delegato sarà corrisposto per ciascuna seduta un gettone di presenza nella misura prevista per i componenti degli organi istituzionali dalla L.816185;

Ai Componenti di cui ai punti b) - c) e d) sarà corrisposto un gettone di presenza di £ 80.000

Al Componente di cui al punto e) sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura di £ 100.000;

Al Segretario sarà corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000.

ART. 18

Per la esecuzione della presente deliberazione si impegna la spesa annua presunta di L. 10.000.000 da trarre sul capitolo 1902 del bilancio 1989